

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

L'autentica di firma serve ad attestare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica, che ne comprova l'attendibilità e la validità.

La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza. L'autentica di firma può essere redatta anche da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati. Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma. In questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.

È inoltre possibile autenticare la firma anche su deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi anche se rivolte a Pubblica Amministrazione.

Per far autenticare la propria firma occorre presentarsi personalmente in Comune con un documento di riconoscimento valido.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è soggetta all'autenticazione della firma se indirizzata a:

- Pubbliche Amministrazioni
- gestori di servizi pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI)

salvo che a questi non sia rivolta al fine di riscuotere benefici economici da parte di terzi.

Il rilascio è immediato.

L'autentica della firma non ha scadenza.

L'autentica di firma è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) a meno che non sia prevista un'esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l'autentica.